

STATUTO
dell'Associazione ex dipendenti
del Senato della Repubblica

STATUTO

dell'Associazione ex dipendenti del Senato della Repubblica

Approvato dall'Assemblea dei Soci l'8 marzo 1982

*Modificato dall'Assemblea dei Soci
nelle riunioni del 18 marzo 1997, 27 maggio 2013 e 30 maggio 2014*

DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITA'

Art. 1.

E' costituita l'Associazione ex dipendenti del Senato della Repubblica, con sede in Roma.

Art. 2.

L'Associazione non persegue fini di lucro e si propone di:

a) mantenere vivi e operanti i vincoli di amicizia e di collaborazione instauratisi fra i dipendenti del Senato della Repubblica durante il comune impegno al servizio delle Istituzioni parlamentari;

b) promuovere rapporti culturali e di collaborazione con l'Associazione fra gli ex parlamentari della Repubblica italiana, con le organizzazioni e Associazioni sindacali del personale in servizio del Senato della Repubblica e con il personale in servizio e in quiescenza della Camera dei Deputati e dei Parlamentari esteri;

c) tutelare gli interessi morali, sociali ed economici dei propri Soci;

d) promuovere, anche in concorso con Enti pubblici e privati, corsi, seminari, studi, convegni, pubblicazioni anche periodiche, nonché esercitare ogni attività ritenuta utile al fine del conseguimento dello scopo associativo, con i soli limiti imposti dalle leggi vigenti;

e) partecipare alle attività di altre Associazioni, Enti, Fondazioni, Federazioni e Circoli Aziendali, sportivi e culturali, con le quali si sia stabilito un rapporto di reciprocità, alle condizioni stabilite dai singoli Organismi;

f) promuovere per conto dei propri associati, iniziative di carattere ricreative, culturali, artistiche, sportive, turistiche, assistenziali e formative, nonché esercitare ogni attività ritenuta utile a dare un contenuto sociale al tempo libero, nell'interesse generale degli associati, avvalendosi anche di strutture pubbliche o private convenzionate con l'Associazione;

g) offrire assistenza, nei rapporti con l'Amministrazione del Senato della Repubblica, alle famiglie dei pensionati deceduti;

h) contribuire con elargizioni ad opere di solidarietà sociale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

SOCI

Art. 3.

All'Associazione possono aderire gli ex dipendenti di ruolo e a contratto a tempo indeterminato del Senato della Repubblica titolari e non titolari di pensione diretta, i titolari di pensione di reversibilità e di assegno vitalizio di grazia.

Art. 4.

La qualità di Socio si acquisisce con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La qualità di Socio si perde per:

a) dimissioni scritte;

b) mancato versamento della quota associativa mensile per la durata di un intero anno;

c) comportamento lesivo dell'interesse dell'Associazione, del prestigio di questa o dei suoi rappresentanti.

Ogni causa di decadenza, prevista dalla *lettera c)* e di cui il Consiglio Direttivo venga a conoscenza, è esaminata dal Consiglio medesimo, il quale, esperiti gli opportuni accertamenti, delibera l'archiviazione, ovvero, in evidenza di fondati motivi, per il deferimento al Collegio dei Probiviri per quanto di sua competenza.

QUOTA SOCIALE

Art. 5.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo, da versare nelle forme stabilite dal Consiglio stesso dal mese successivo a quello d'iscrizione.

La quota sociale non sarà mai rimborsabile né rivalutabile e sarà altresì intrasmissibile.

La quota sociale può essere variata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa deliberazione.

MEZZI FINANZIARI

Art. 6.

I mezzi finanziari, di cui l'Associazione può disporre sono:

- a) le quote associative;
- b) gli interessi attivi;
- c) i contributi, le donazioni, i lasciti e le liberalità di qualsiasi genere.

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposti dalla legge o siano effettuate in favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ORGANI SOCIALI

Art. 7.

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Sindaci;
- 5) il Collegio dei Proviviri.

Art. 8.

Tutti i Soci hanno diritto di ricoprire le cariche sociali, proponendo la propria candidatura nell'ambito di una lista, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del presente Statuto.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

MODALITA' DI ELEZIONE

Art. 9.

In coincidenza con l'Assemblea annuale dei Soci riunita per l'approvazione dei documenti di bilancio, ogni tre anni si procede al rinnovo degli organi sociali, sulla base di liste concorrenti e con distinte votazioni:

- a) per l'elezione, congiunta, del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- b) per l'elezione del Collegio dei Sindaci;
- c) per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

Le liste concorrenti *sub a)* riportano i nominativi del candidato Presidente e degli altri dieci candidati per il Consiglio Direttivo, quelle *sub b)* i tre nominativi per il Collegio dei Sindaci e quelle *sub c)* i tre nominativi per il Collegio dei Probiviri.

Ogni lista deve recare l'accettazione dei singoli candidati e viene presentata nel corso dell'Assemblea al seggio elettorale.

Risultano eletti i candidati delle liste che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti all'Associazione, che vi partecipano con diritto di voto.

Art. 11.

L'Assemblea dei Soci:

- a) determina l'indirizzo generale della Associazione;
- b) approva la relazione annuale sulla gestione e sulle iniziative dell'Associazione, predisposta dal Presidente e approvata dal Consiglio Direttivo;
- c) delibera, sentita la relazione del Collegio dei Sindaci, il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge, secondo le modalità previste dall'articolo 9 del presente Statuto, il Presidente e il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri;
- e) delibera le modifiche al presente Statuto;
- f) conferisce cariche onorifiche e riconoscimenti ai soci ed a personalità benemerite.

Art. 12.

L'Assemblea dei Soci si riunisce di diritto una volta l'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 13.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante invio ai Soci, anche via e-mail, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, da effettuarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute da un Presidente nominato fra i Soci presenti che non ricoprono cariche sociali.

L'Assemblea nomina altresì, sempre fra i Soci che non ricoprono cariche sociali, uno o più segretari e, in occasione di elezioni, tre scrutatori che costituiscono il seggio elettorale.

Art. 14.

L'Assemblea è valida se, in prima convocazione, vi partecipa almeno la metà degli associati e, trascorsa almeno un'ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni sono di norma palesi; per il rinnovo delle cariche sociali, ove richiesto dalla maggioranza dei presenti, si procede a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

Ogni Socio può rappresentare, con delega scritta, non più di due associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e dagli altri dieci membri eletti dall'Assemblea.

Quando, nel corso del mandato triennale, si dimetta il Presidente ovvero la composizione del Consiglio Direttivo si riduca a meno di sei membri, vengono indette elezioni suppletive.

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, il Vice Presidente, due Segretari e il Tesoriere, nonché - anche tra tutti gli associati - i rappresentanti effettivo e supplente dell'Associazione nel Comitato di gestione dell'Assistenza sanitaria integrativa (ASIP) e in altri organi correlati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Nel caso in cui nell'avviso di convocazione, da comunicarsi almeno dieci giorni prima, unitamente all'ordine del giorno, sia indicata una seconda convocazione ad almeno un'ora di distanza dalla prima, la seduta in seconda convocazione è valida anche con la presenza di un terzo dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi, salvo che per cariche, attribuzioni e questioni personali, nei quali casi si procede a scrutinio segreto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci.

Art. 16.

Il Consiglio Direttivo:

a) approva la relazione annuale sull'attività dell'Associazione predisposta dal Presidente, e i documenti di bilancio redatti dal Tesoriere;

b) acquisisce il parere del Collegio dei Sindaci sui documenti di bilancio, prima di sottoporli all'Assemblea annuale dei Soci;

c) fissa la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea annuale dei Soci;

d) delibera sulle questioni di organizzazione e di amministrazione e sui problemi concernenti la vita dell'Associazione secondo i fini e le norme statutarie;

e) determina le linee guida per la tutela degli interessi dei soci nel Comitato di gestione dell'Assistenza sanitaria integrativa (ASIP);

f) assegna incarichi operativi a componenti degli organi sociali ed altri Soci, avvalendosi se del caso anche di soggetti esterni all'Associazione;

g) interviene sulle controversie fra i singoli associati e l'Associazione e i suoi organi.

Il Consiglio direttivo si attiva presso l'Amministrazione al fine di avere conoscenza preventiva dei provvedimenti che possono incidere sullo status economico e giuridico dei pensionati e designa i membri cui è affidato il compito di seguire l'iter di tali provvedimenti e di sollecitare ai competenti organi dell'Amministrazione di poter essere ascoltati durante tale iter ed esporre le proprie ragioni.

Il Consiglio direttivo, al fine di tutelare gli interessi riguardanti lo status economico e giuridico dei pensionati, può operare in collegamento sia con l'Associazione pensionati della Camera dei Deputati sia con le strutture sindacali presenti in Senato previste dalla normativa interna sulle relazioni sindacali e titolate, attraverso la contrattazione, a sottoscrivere accordi con l'Amministrazione del Senato della Repubblica.

PRESIDENTE

Art. 17.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti.

Convoca l'Assemblea dei Soci; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; firma i mandati di pagamento e i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

Sovrintende e coordina l'attività dei Segretari, del Tesoriere e dei rappresentanti dell'Associazione nel Comitato ASIP.

Il Presidente emana, altresì, le disposizioni per l'attuazione degli indirizzi fissati dall'Assemblea e delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo, vigilando sull'osservanza delle norme statutarie.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

SEGRETARI

Art. 18.

I Segretari curano l'organizzazione tecnica delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Redigono e sottoscrivono i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e procedono al disbrigo delle pratiche correnti.

TESORIERE

Art. 19.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e la tenuta dei documenti e dei libri contabili; tiene la contabilità di cassa; firma, su delega del Presidente, i mandati di pagamento; entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario sottopone i documenti di bilancio al Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 20.

Il Collegio dei Sindaci vigila sulla gestione del fondo dell'Associazione e controlla la contabilità e l'esattezza del bilancio preventivo e del conto consuntivo, presentando una relazione all'Assemblea.

E' composto di tre membri effettivi eletti con le modalità stabilite dall'articolo 9 del presente Statuto.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di giurisdizione interna e interviene sulle controversie fra i singoli associati e l'Associazione e i suoi organi.

E' composto di tre membri eletti con le modalità stabilite dall'articolo 9 del presente Statuto.

Ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti, su quanto trasmesso dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la deplorazione con diffida;
- b) la destituzione da eventuali cariche sociali;
- c) l'espulsione.

I ricorsi al Collegio dei Probiviri avverso le conclusioni del Consiglio Direttivo, di cui al citato ultimo comma dell'articolo 4, debbono pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notizia dell'evento in contestazione e debbono essere definiti entro sessanta giorni dalla presentazione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e immediatamente applicabili.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato da un'Assemblea straordinaria con il voto della maggioranza dei Soci iscritti.

L'Assemblea detterà anche le norme sulla devoluzione delle attività di bilancio.

Conformemente alle decisioni assembleari, il Presidente e il Consiglio Direttivo compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio ad altra/e associazioni aventi analoga finalità in base alle indicazioni dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 23.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.